

Mercoledì, 12 Novembre 2014! Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
Benvenuto briguglio→[Control panel](#)! [Esci](#)



I M M I G R A

- [Home](#)
- [Contatti](#)
- [Redazione](#)
- [Disclaimer](#)
- [Privacy](#)
- [RSS](#)
- [Newsletter](#)
- [Sostieni](#)
- [Registrati](#)

- [Archivio](#)
- [Legislazione](#)
- [Circolari](#)
- [Sentenze](#)
- [Libri](#)
- [Domande](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Servizi Demografici](#)
- [Servizio Visti](#)

Sentenza n. 5014 del 8 ottobre 2014 Consiglio di Stato

Revoca del permesso di soggiorno con la motivazione che era emerso a seguito di indagini che il rapporto di lavoro sulla base del quale era stata approvata l'emersione ex D.L. 78/2009 era fondato su dati ideologicamente falsi

Prestiti Personali 2014

Like 2,182 people like this. Be the first of your friends.

Scopri le Novità! Leggi le ultime news su Prestiti Personali



Rinegoziazione Mutui

Abbassa le rate del tuo mutuo. Fai un preventivo e risparmi!



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1205 del 2014, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli avv. Umberto Segarelli, David Ermini, con domicilio eletto presso Umberto Segarelli in Roma, via G. B. Morgagni n.. 2/A;

contro

Questura di Pistoia, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE II n. 01067/2013, resa tra le parti, concernente revoca del permesso di soggiorno;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Pistoia e di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2014 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le parti l'avvocato Blasi su delega di Ermini e l'avvocato dello Stato Frigida;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - Il signor ***** aveva impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana il decreto della Questura di Pistoia del 10.02.2013, notificato il 24 gennaio 2013, con il quale è stato revocato il permesso di soggiorno rilasciato ex legge n. 102/2009 con la motivazione che era emerso a seguito di indagini che il rapporto di lavoro sulla base del quale era stata approvata l'emersione ex D.L. 78/2009 era fondato su dati ideologicamente falsi.
2. - Il Tribunale adito ha respinto il ricorso con la sentenza n. 01067/2013, osservando che la revoca del permesso di soggiorno è pienamente giustificata perché ottenuta sulla base di una dichiarazione di emersione che conteneva dati falsi e perché lo straniero non ha dimostrato di aver mai lavorato con la persona che aveva avanzato la istanza di emersione.
3. - L'appellante oppone alla sentenza il fatto che la Questura non ha mai contestato la fittizietà del rapporto di lavoro né la sua partecipazione agli atti del datore di lavoro, ma solo la falsità dei documenti allegati, che certo non dipende dall'appellante (il quale non risulta avere carichi pendenti al riguardo). Secondo la giurisprudenza maggioritaria è necessario il proposito elusivo da parte di entrambi i contraenti per parlare di contratto in frode alla legge. Va inoltre considerata rilevante la continuità dei successivi rapporti di lavoro fino ad oggi in capo all'appellante e il suo ricongiungimento in Italia con il figlio.
4. - L'Amministrazione appellata si è costituita sin giudizio senza formulare difese.
5. - Questa Sezione del Consiglio di Stato ha accolto, con la ordinanza n. 916/2014, la istanza cautelare proposta dall'appellante per la sospensione della sentenza appellata: "in attesa di un chiarimento che dovrà verificare se, ove accertata l'assenza di specifiche responsabilità attribuibili all'interessato, la sua posizione non possa essere sanata sulla base delle già citate disposizioni dell'art.5, comma 5, sulla base di un consolidamento - determinato dai rapporti di lavoro successivi e dagli elementi sopraggiunti - degli effetti della procedura di emersione, nei limiti in cui si verifichi che tali effetti non sono connessi con la condotta illecita del datore di lavoro originario".
6. - La causa è stata chiamata ed è passata in decisione alla udienza pubblica del 19 giugno 2014.
7. - Il Collegio, valutato il complessivo contesto in cui la vicenda si svolge, ritiene che debba essere rimeditato l'orientamento manifestato con la ordinanza n. 916/2014, giudicando infondato l'appello.
 - 7.1. - Risulta infatti credibile che il contesto in cui si svolge la vicenda sia quello a cui fa riferimento l'autorità di polizia e che è ripreso dalla sentenza impugnata di un'associazione a delinquere formata da cittadini cinesi e finalizzata a favorire la immigrazione clandestina.
 - 7.2. - In tale contesto più ampio vanno inquadrare e trovano una verosimile spiegazione le falsità in serie attribuite al datore di lavoro, che concernono la documentazione relativa ad ogni requisito richiesto, come dimostra l'ampia e assai dettagliata motivazione del provvedimento.
 - 7.3. - In tali circostanze la procedura di emersione non può essere considerata legittima neppure per gli effetti limitati al successivo riconoscimento della situazione di fatto creatasi in capo allo straniero, a prescindere dal suo grado di partecipazione e di consapevolezza. Per questa ragione non ha neppure rilevanza il fatto che non risultino carichi pendenti a carico dell'appellante.
 - 7.4. - Non può poi prendersi in considerazione la sopravvenuta presenza in Italia di un figlio

dell'appellante, dal momento che manca ogni presupposto per poter riconoscere una situazione assimilabile al ricongiungimento familiare.

8. - Per le anzidette ragioni l'appello deve essere respinto e la sentenza del TAR confermata con motivazioni in parte diversa.

9. - In relazione alla natura della controversia e alla mancata dimostrazione della responsabilità soggettiva dello straniero le spese per la presente fase del giudizio possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) **respinge** l'appello.

Spese compensate per la presente fase del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2014


DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/10/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Mercoledì, 8 Ottobre 2014



News



Microcredito, pronti 8 milioni di euro per finanziare le aziende straniere

Nonostante i numerosi appelli lanciati (e portati avanti) dalle associazioni che rappresentano soprattutto le fasce più ...

[Leggi tutto »](#)

In aumento il numero delle donne nigeriane vittime di tratta

Anche se nel mese di ottobre sono diminuiti gli sbarchi di immigrati rispetto al mese precedente, da gennaio sino al 31 ...

[Leggi tutto »](#)

Lo straniero sentito sull'irregolarità del suo soggiorno illegale non deve ulteriormente essere ascoltato prima del rimpatrio

Alla cittadina ruandese, le autorità francesi hanno rifiutato la domanda d'asilo dopo una procedura durata 33 mesi. Alla...

[Leggi tutto »](#)

Flussi. Nuovi ingressi per formazione e tirocinio

Il 31 ottobre 2014 è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale il decreto del ministro del Lavoro, emanato di concerto ...

[Leggi tutto »](#)

Cameron. Limitare ingresso di lavoratori provenienti da altri Paesi dell'Unione

Secondo quanto scrive il Sunday Times, il premier David Cameron è determinato ad affrontare la proposta di stretta sull'...

[Leggi tutto »](#)

Legge finanziaria 2015, il Bonus bebè anche per gli stranieri

Il bonus degli 80 euro al mese in busta paga per tutti i lavoratori dipendenti che hanno un reddito superiore a 8.001 ...

[Leggi tutto »](#)



Rinegoziazione Mutui

 [facile.it/Sostituzione_...](#)

Abbassa le rate del tuo mutuo. Fai un preventivo e risparmi !



Carta Credito
Prepagata



History Vector
Maps



Prestiti Senza
Busta Paga



Nuove Gare
d'Appalto 2014





Bakeca.it
annunci gratuiti on line

Il lavoro giusto, al momento giusto!

Cerca subito il tuo annuncio gratuito

www.bakeca.it

Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2014 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0.1 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) |

[Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#) |

[APIS di Andrea Parisi](#) - P.I. 01742780891